

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

L'anno duemilaquindici, il giorno del mese di, in
Napoli, presso la sede dell'ABC - Acqua Bene Comune Napoli - Azienda
Speciale (P.I. e C.F. 07679350632), in prosieguo denominata Azienda o
ABC, tra: ABC, in persona del
nato a il, domiciliato per la
carica presso la sede legale dell'Azienda, in Napoli, alla Via Argine n. 929,
da una parte

E

la Società (C.F.
P.I.), in prosieguo denominata semplicemente
Impresa o Fornitore, con sede legale in, alla Via
....., nella persona del
..... nato a, il giorno,
domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Impresa
dall'altra parte

PREMESSO CHE

- l'Azienda ha indetto una procedura negoziata, previa pubblicazione di bando, per l'affidamento della fornitura di energia elettrica sul mercato libero, necessaria al regolare funzionamento dei propri impianti ed uffici;
- l'importo presunto dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza inclusi, riferito a n. 12 (dodici) mesi, è stato stimato in € 3.376.466,33 dei quali € 3.309.000,64 per la media tensione (MT) ed € 67.465,68 per la bassa tensione (bT), per per consumi complessivi stimati, rispettivamente, pari a 44.326.800 kWh e 969.141kWh;

- non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi di interferenza;
- alla procedura di gara è stato attribuito il codice CIG n. 5987415B2;
- il bando di gara è stato pubblicato nella G.U.U.E. n. del e nella G.U.R.I., V Serie Speciale n. del.....;
- la procedura di gara, esperita nei giorni, come si rileva dai relativi verbali, ha determinato l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto a favore dell'Impresa, con il ribasso percentuale offerto sui prezzi CONSIP aggiornati al mese di ottobre 2014 (lotto 7 Campania) – Convenzione Energia 11, posti a base di gara (MT: F1, 81,73; F2, 84,79; F3, 63,97 - BT: F1, 65,30; F2, 84,79; F3, 63,97), corrispondente ad un importo globale iniziale offerto pari ad € (euro) oltre IVA;
- i prezzi offerti sono comprensivi degli oneri per la sicurezza inclusi;
- l'Impresa, risultata aggiudicataria provvisoria, ha documentato il possesso dei requisiti richiesti dal bando e dal disciplinare di gara;
- il Fornitore è regolarmente iscritto nell'elenco istituito dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas dei venditori di energia elettrica che servono i clienti finali domestici e gli altri clienti finali in bassa tensione;
- il Fornitore è inoltre Utente del Dispacciamento, abilitato dal GME (Gestore Mercato Elettrico) quale Operatore della Borsa dell'Energia Elettrica;
- con deliberazione in data 9 giugno 2006, n. 111/06, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito anche AEEG) ha stabilito le condizioni per l'erogazione del servizio di dispacciamento sul territorio nazionale, con le successive modifiche e integrazioni intervenute da parte

della stessa AEEG a tale delibera;

- con deliberazione in data 29 dicembre 2011, n. 199/arg/elt e successive modifiche ed integrazioni, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha stabilito le condizioni per l'erogazione del servizio di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo regolatorio 2012-2015;
- Terna - Rete Elettrica S.p.A. ha attuato, nelle Regole di dispacciamento di cui al Capitolo 4 del Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, le condizioni fissate nelle predette deliberazioni;
- il Fornitore ha stipulato un contratto di dispacciamento con Terna, in nome proprio e per conto del Cliente, ai sensi dell'art. 4 della deliberazione n.111/06;
- il Fornitore ha stipulato un contratto di trasporto con ENEL Distribuzione S.p.A., in nome e per conto dell'Azienda, ai sensi della Delibera n. 111/06;
- l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, in data 25 gennaio 2008, ha adottato la delibera ARG/elt 4/08, recante regolazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica e nei casi di morosità dei clienti finali o di inadempimento da parte del venditore, con le successive modifiche e integrazioni intervenute da parte della stessa AEEG a tale delibera;
- l'Impresa risulta disporre di capitali, macchinari e attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l'esecuzione completa e sicura della fornitura appaltata, con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari, secondo quanto prefigurato dalle vigenti disposizioni in materia - in particolare, artt. 1655 e ss. c.c., art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e

ss.mm.ii., art. 26 e ss. D.Lgs. n. 81/2008 - e da quanto evincesi dalla documentazione prodotta ai fini del presente affidamento;

➤ l'ABC, con riferimento ai mesi di gennaio 2016 e febbraio 2016 chiederà la negoziazione mensile dei prezzi risultanti dal ribasso offerto dall'Impresa al fine di mantenerli costantemente al di sotto dei corrispondenti prezzi di riferimento del nuovo contratto CONSIP indicizzato, relativo all'anno 2016, nei predetti mesi di osservazione;

➤ all'esito delle procedure autorizzative all'uopo espletate, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore dell'Impresa.

Tanto premesso, si addiviene, tra le suindicate parti, alla stipula del presente contratto, regolato dai patti che seguono:

ART. 1) PREMESSA

La narrativa che precede – come pure i documenti e gli allegati ivi richiamati – è parte integrante e sostanziale del presente contratto ed ha tra le parti forza vincolante di patto.

ART. 2) OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda affida in appalto all'Impresa, che a mezzo del proprio legale rappresentante accetta, l'esecuzione della fornitura di energia elettrica sul mercato libero, di cui in premessa, come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa si impegna a fornire, fatti salvi impedimenti da parte delle Autorità e Gestori preposti, una quantità di energia che consenta di soddisfare integralmente per tutto il periodo della fornitura le necessità dei siti dell'Azienda oggetto della fornitura.

L'Azienda, durante l'intero periodo di vigenza del presente contratto, potrà

richiedere in qualsiasi momento la sospensione e/o l'interruzione della fornitura presso uno o più punti di consegna oppure potrà richiedere l'estensione delle forniture presso siti e/o uffici aggiuntivi alle medesime condizioni offerte.

ART. 3) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, incondizionata e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità stabiliti nei seguenti documenti: Bando di Gara GURI e GUUE, Capitolato Speciale di Appalto (comprensivo del Foglio delle Condizioni e delle Specifiche Tecniche); annessi allegati; dichiarazioni rese dall'Impresa, tra cui il Modello Gamma e l'offerta economica, presentate in sede di gara; verbale di gara.

I documenti sopra elencati si intendono quivi per integralmente ripetuti e trascritti e, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Completano l'orientamento per l'esecuzione dell'appalto il Codice Etico e la Politica integrata aziendale per la qualità, l'ambiente e la salute e sicurezza sul lavoro.

Il, quale dell'Impresa, dichiara pertanto di conoscere e di accettare i documenti sopra elencati e di aver preso visione e di avere piena conoscenza delle caratteristiche tecniche della fornitura che andrà ad eseguire e di tutte le condizioni e modalità, nessuna esclusa ed eccettuata, del suo espletamento, nonché di ogni altra informazione desumibile dalla documentazione innanzi riportata. Egli dichiara altresì di essere pienamente consapevole dell'indispensabilità del rispetto, per l'intero

corso del rapporto contrattuale, dei contenuti delle clausole sottoscritte nel modello Gamma allegato all'offerta presentata e dell'indispensabilità della sussistenza dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara, e che la violazione anche di una sola delle suddette clausole o la perdita anche di uno solo dei suddetti requisiti comporterà la risoluzione automatica del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

A tal fine, resta espressamente convenuto che l'Azienda ha facoltà di esercitare, per l'intero corso del rapporto contrattuale, i controlli e le verifiche che ritenga più opportuni, sia nei confronti dell'appaltatore, sia presso Enti Pubblici o privati, in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'appalto e dichiarati in sede di gara.

Costituiranno parti integranti e sostanziali del presente bando le eventuali rinegoziazioni dei prezzi risultanti dal ribasso offerto, come previsto dal successivo art. 5.

Regoleranno, inoltre, il rapporto posto in essere con il presente contratto, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i pubblici appalti in quanto applicabili.

ART. 4) IMPORTO DEL CONTRATTO – PREZZI UNITARI INIZIALI

L'importo del presente contratto ammonta ad € (euro/.....), addizionali, imposte ed IVA escluse, per un impiego presunto di energia elettrica (MT e BT) per l'anno 01/03/2015 ÷ 29/02/2016 pari a KWh in MT e KWh in BT. Tale importo è stimato in considerazione del ribasso offerto dall'Impresa (.....%), applicato ai prezzi CONSIP convenzione di gennaio 2015, moltiplicato per i quantitativi di

KWh innanzi riportati.

Il suddetto importo potrà variare in $\pm 20\%$ in conseguenza di insindacabili esigenze dell'Azienda in ossequio all'articolo 311 del DPR 207/2010.

....., nella qualità, dichiara che l'offerta è stata formulata senza riserve e condizioni di sorta, tenendo presente che il corrispettivo dell'appalto è quello che risulterà dall'impiego dei prezzi unitari CONSIP rilevati mensilmente, ribassati del %, come determinato dagli esiti di gara.

Allo stato attuale, non sono stati individuati costi per la sicurezza aggiuntivi necessari all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione relative ai rischi di interferenza.

All'energia elettrica effettivamente prelevata nel corso di ciascun mese, verranno applicati i prezzi unitari di cui alla Convenzione CONSIP – Energia Elettrica 12 – Lotto 7 Campania ribassati della percentuale offerta dall'impresa aggiudicataria innanzi riportata.

ART. 5) RINEGOZIAZIONE DEI PREZZI UNITARI INIZIALI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

➤ In ottemperanza a quanto sancito dall'art. 2 comma 225 della L. 191/2009, che prevede l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di adottare, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e prezzo rapportabili a quelli degli accordi quadro conclusi da CONSIP, le Parti stabiliscono che al termine della Convenzione CONSIP – Energia Elettrica 12 – Lotto 7 Campania, l'ABC, con riferimento ai mesi di gennaio 2016 e febbraio 2016 chiederà la negoziazione dei prezzi risultanti dal ribasso offerto dall'Impresa al fine di mantenerli costantemente, con

frequenza mensile, al di sotto dei corrispondenti prezzi di riferimento del nuovo contratto CONSIP Energia Elettrica 13 – Lotto 7 Campania indicizzato relativo all'anno 2016, nei predetti mesi di osservazione.

L'Impresa appaltatrice si impegna a rispettare la predetta clausola di ricalcolo dei prezzi offerti, pena la facoltà per l'Azienda **di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa comunicazione scritta di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa senza alcun ulteriore onere e obbligo e con esclusione, per patto espresso, per l'impresa appaltatrice di qualsiasi domanda o rivendicazione volta ad ottenere indennizzi e/o ristori di qualsiasi genere derivanti dalla risoluzione del contratto, per avervi l'impresa appaltatrice espressamente rinunciato con la sottoscrizione del presente contratto.**

Resta convenuto che - in considerazione della natura dei compiti istituzionali dell'Azienda e dell'inderogabile necessità di escludere qualsiasi interruzione nella fornitura di energia elettrica necessaria allo svolgimento del servizio pubblico erogato - l'Impresa appaltatrice resta obbligata a fornire energia elettrica alle condizioni previste dal presente contratto fino alla data – che verrà comunicata per iscritto dall'Azienda – di inizio della fornitura di energia elettrica da parte di altra impresa aggiudicataria individuata dall'Azienda medesima.

ART. 6) PREZZI UNITARI – ONERI INCLUSI ED ESCLUSI

I prezzi unitari – come individuati nel presente contratto e negli allegati – sono comprensivi dei contributi legati alla direttiva europea 2003/87/CE (oneri da quote di emissione di gas serra), dei corrispettivi di sbilanciamento

di cui all'art. 40 della deliberazione 111/06 e s.m.i, dei diritti di interconnessione e degli oneri per i certificati verdi per l'energia internazionale, delle quote Import e CIP 6 di cui verranno fornite le deleghe, degli oneri per la predisposizione di tutte le operazioni tecniche e amministrative necessarie al subentro nei contratti di fornitura.

Non sono invece compresi nel prezzo:

- gli oneri relativi alle perdite sulla rete per il trasporto come stabiliti dall'AEEG per il periodo di vigenza del contratto e attualmente pari al 4,0% per Media Tensione e al 10,4% per Bassa Tensione (delibera dell'AEEG n. 559/2012 e s.m.i.), e remunerate agli stessi prezzi del corrispettivo di fornitura;
- gli oneri per il trasporto, inteso come trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica così come regolato dall'AEEG corrisposti dal fornitore al gestore della rete nazionale ed al distributore locale;
- gli oneri di misura;
- gli oneri di prelievo di energia reattiva;
- gli oneri di sistema così come regolati dall'AEEG (a titolo esemplificativo le componenti A, UC, MTC dovute per il mercato libero con l'esclusione della componente UC1);
- gli oneri di dispacciamento dovuti per il mercato libero come regolati dall'AEEG;
- le imposte erariali ed addizionali e l'IVA.

ART. 7) ONERI DI DISPACCIAMENTO E DI TRASPORTO DELL'ENERGIA

In conformità al mandato conferito dall'Azienda, il Fornitore gestirà i contratti di dispacciamento e trasporto per i siti oggetto del presente

contratto. Per quanto riguarda gli oneri per il dispacciamento, il Fornitore applicherà all'Azienda i medesimi corrispettivi e metodi per la valorizzazione economica di detti servizi previsti dalla Delibera dell'AEEG n. 111/06 e s.m.i., mentre i corrispettivi dovuti per il servizio di trasporto dell'energia, così come definiti dalla Delibera dell'AEEG n. 348/07 e s.m.i., corrispondenti alla pertinente opzione tariffaria fissata dal Distributore competente ed applicata per ciascun sito in base all'opzione indicata dall'Azienda, saranno posti dal Fornitore a carico dell'Azienda medesima. I corrispettivi per i servizi di cui al presente articolo saranno fatturati dal Fornitore, con separata evidenza, unitamente agli importi dovuti per la fornitura di energia elettrica. Qualora le competenti Autorità apportassero modifiche o integrazioni, anche attraverso l'introduzione di corrispettivi ulteriori rispetto a quelli vigenti alla data di stipula del presente contratto, ovvero prevedessero nuovi oneri relativi a servizi diversi da quelli sopra menzionati, tali modifiche ed integrazioni si intenderanno automaticamente inserite nel presente contratto e, pertanto, i conseguenti oneri verranno posti a carico dell'Azienda con le modalità e nella misura stabilite dai relativi provvedimenti. Tuttavia, qualora la disciplina adottata non consentisse la determinazione puntuale degli oneri economici dovuti in relazione al sito fornito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei menzionati provvedimenti, le Parti definiranno le modalità di applicazione di detta normativa, anche con riferimento ai conseguenti rispettivi obblighi. Nelle more della definizione delle modalità di applicazione della nuova normativa, continueranno ad essere posti a carico dell'Azienda i corrispettivi previsti dalla normativa precedente con le modalità sopra descritte.

ART. 8) PAGAMENTI

Non è dovuta alcuna anticipazione. I pagamenti saranno effettuati con cadenza mensile, a 30 (trenta) giorni data fattura, nel rispetto delle modalità e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d'Appalto. Le fatture saranno pagate, tramite bonifici bancari, previa acquisizione di un DURC "regolare" dell'Impresa.

La periodicità della fatturazione dell'energia fornita e degli oneri connessi sarà mensile. Le fatture, alla data di emissione, complete dei relativi dati, saranno disponibili nell'area riservata del portale internet dell'Impresa sul sito web

....., nella qualità, dichiara che i pagamenti e le transazioni relativi al presente appalto saranno effettuati con l'utilizzo del conto corrente identificato dal codice IBAN n., acceso presso nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.ii., che dichiara di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenute.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e succ. m ed i.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG della Provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 9) DURATA

Il presente contratto avrà durata di 12 mesi, a decorrere dalle ore 00:00 del 1° marzo 2015 e fino alle ore 24:00 del 29 febbraio 2016.

ART. 10) RESPONSABILI DEL CONTRATTO – REFERENTI

Per conto dell'Impresa assumerà la responsabilità del servizio oggetto del presente contratto, ne seguirà le attività, sempre per conto dell'Impresa,, quale referente per l'Azienda; seguiranno l'appalto, per quest'ultima, Responsabile del Procedimento, e, quale referente per l'Impresa.

ART. 11) CLAUSOLE AGGIUNTIVE

In relazione alla natura dei compiti istituzionali dell'Azienda e delle inderogabili necessità di ridurre al minimo indispensabile qualsiasi interruzione nello svolgimento del servizio pubblico erogato, avuto riguardo al carattere di urgenza di tali commesse, il Fornitore si impegna a dare esecuzione alla fornitura di cui al presente contratto con priorità su qualsiasi altra fornitura dallo stesso gestita.

Il Fornitore è tenuto ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di categoria, compresi i contratti scaduti e non sostituiti; il Fornitore è altresì tenuto ad osservare le norme e prescrizioni di leggi, regolamenti e contratti collettivi relativi all'assunzione di personale disabile, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Le parti convengono, inoltre, che sono a carico del Fornitore tutte le eventuali ulteriori spese non previste dal presente contratto. In caso di mancato soddisfacimento di uno qualsiasi degli oneri di cui al presente articolo, l'Azienda potrà operare le

necessarie ritenute sulle somme spettanti.

ART. 12) PENALI

Per ogni inadempienza rispetto agli standard della fornitura previsti nelle Specifiche Tecniche di cui al precedente art. 3), le parti convengono che si applicherà una penale pari ad € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni infrazione accertata.

ART. 13) CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del rispetto degli obblighi scaturenti dalla sottoscrizione del presente contratto, l'Impresa ha costituito cauzione definitiva, fino alla concorrenza massima di € (euro/.....), mediante polizza fideiussoria n. emessa dalla in data, con effetto dal

ART. 14) RISOLUZIONE

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 1456 l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto, in danno dell'Impresa, procedendo all'incameramento della cauzione ed all'addebito del maggior onere derivante dalla stipula di un nuovo contratto per il completamento della fornitura, oltre il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni subiti direttamente o indirettamente, dall'Azienda, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione della fornitura;
- esecuzione della fornitura, per tre volte, anche non consecutive, con modalità non rispondenti alle prescrizioni stabilite nelle Specifiche Tecniche;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- qualora l'aggiudicatario ometta di comunicare le eventuali variazioni dei propri organismi societari;
- sospensione della fornitura senza giustificato motivo;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione;
- qualora l'importo delle penali da irrogare sia superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- nei casi di imperizia nell'esecuzione della fornitura e quando venga compromessa la sua tempestiva esecuzione e la buona riuscita;
- negli ulteriori casi previsti dal contratto di appalto.

L'Azienda, inoltre, si riserva a proprio insindacabile giudizio di interrompere in qualsiasi momento l'emissione di ordinativi di fornitura e di risolvere l'appalto in danno qualora rilevasse ripetuta incuria, negligenza od intempestività nell'espletamento degli impegni assunti o nei casi di inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, rimane, altresì, a carico dell'Impresa il risarcimento dei danni cagionati, direttamente o indirettamente, all'Azienda in seguito alla mancata o intempestiva fornitura.

E' prevista la facoltà di recesso unilaterale da parte dell'Azienda con preavviso scritto di 30 giorni. In caso di recesso, resta inteso che l'Azienda pagherà esclusivamente la quantità di fornitura consumata fino alla data effettiva del recesso, senza alcun ulteriore onere o obbligo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. 11/2013, il contratto sarà risolto nei seguenti casi:

- a) nei casi in cui l'appaltatore è responsabile delle gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – Codice degli appalti), così come individuate dal regolamento di cui alla medesima disposizione e con le procedure ivi stabilite;
- b) se la stazione appaltante aderisce alla proposta di scioglimento del vincolo contrattuale formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 163/2006;
- c) se nei confronti dell'appaltatore è pronunciata la sentenza di condanna passata in giudicato per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Resta salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento degli eventuali danni subiti.

L'Azienda, comunque, nei casi di negligenza e/o di imperizia nell'esecuzione delle attività o quando venga compromessa la loro tempestiva e corretta esecuzione, ha la facoltà di risolvere il contratto con decorrenza anticipata e di addebitare all'appaltatore il maggior onere gravante sulla Azienda medesima per la stipula di un nuovo contratto d'appalto, salvo il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni subiti.

È prevista la facoltà di recesso unilaterale da parte dell'Azienda con preavviso scritto di tre mesi. Nel caso di recesso resta inteso che l'Azienda pagherà esclusivamente le attività poste in essere fino alla data di operatività

del recesso, senza alcun ulteriore onere e obbligo e senza diritto per l'appaltatore di rivendicare indennizzi e/o ristori.

ART. 15) SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Le spese di bollo del presente contratto, della sua registrazione ed ogni altro eventuale onere complementare, cedono ad esclusivo carico dell'Impresa.

ART. 16) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle eventuali controversie sarà competente esclusivamente il Foro di Napoli, escludendosi il ricorso all'arbitrato.

ART. 17) PRIVACY - TRATTAMENTO DATI

L'Impresa nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali verso l'Azienda e nell'esecuzione delle conseguenti operazioni di trattamento di dati personali inerenti il presente contratto osserverà le condizioni riportate di seguito, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 Testo Unico – Codice Privacy. In particolare: 1). effettuerà esclusivamente le operazioni sui dati concordate con l'Azienda e strettamente necessarie per dare esecuzione al rapporto contrattuale; 2). richiederà l'autorizzazione all'Azienda, qualora, per lo svolgimento dell'attività oggetto della prestazione, abbia bisogno di svolgere operazioni sui dati personali diverse da quelle strettamente attinenti l'oggetto della prestazione contrattuale; 3). osserverà gli obblighi contrattuali predisponendo ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria per garantire l'integrità, l'esattezza dei dati personali trattati e la liceità del trattamento, nonché per evitare rischi di:

- distruzione, perdita o alterazione dei dati,
- accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati,

- uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta,
- uso non consentito dei dati utilizzati;

4). procederà alla comunicazione a terzi dei dati solo qualora sia necessaria per l'adempimento degli obblighi contrattuali e nel rispetto delle prescrizioni di legge, garantendosi che i dati trasmessi giungano al destinatario esatti e siano da questi utilizzati per fini leciti; 5). avvertirà l'Azienda di qualsiasi evento che a seguito dell'esecuzione della prestazione contrattuale possa aver causato l'alterazione dei dati; 6). all'atto della cessazione, per qualsiasi causa, delle operazioni di trattamento, ovvero del rapporto contrattuale, l'Impresa si impegna a restituire i supporti elettronici contenenti i dati personali oggetto del presente contratto o in ogni caso a cancellare qualsiasi copia, cartacea e non, degli stessi dati che fossero stati copiati su sistemi informativi utilizzati per la fornitura in argomento, allo scioglimento del contratto, dando conferma scritta all'Azienda dell'avvenuta eliminazione.

L'Impresa si impegna, infine, in caso di mancato rispetto delle obbligazioni assunte e/o delle garanzie prestate ai sensi del presente articolo, a tenere l'Azienda indenne da eventuali pretese o contestazioni che possano essere avanzate da terzi ed in particolare dagli interessati, sulla base dei diritti loro attribuiti dal Codice, per trattamento illegittimo dei dati, nonché dal Garante della privacy, e si assume ogni responsabilità possa derivare dalla propria condotta attiva o omissiva, a titolo di dolo o di colpa, anche lieve.

Per quanto concerne i rapporti privacy diretti tra l'Azienda e l'Impresa, si evidenzia che ognuna di loro nei confronti dell'altra riveste la posizione di Interessato e di Titolare del trattamento.

Quali Titolari del trattamento le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Codice Privacy, che le informazioni raccolte presso l'Interessato, per dare esecuzioni al rapporto in essere, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire gli obblighi contrattuali. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all'estero.

La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili. Tali informazioni potranno essere comunicate a dipendenti che, ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alla gestione del presente contratto.

Ognuna delle Parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso la sede della controparte richiamata nel presente contratto.

ART. 18) PUBBLICAZIONE DATI

In relazione al presente contratto, ai sensi di legge e per espressa pattuizione tra le Parti, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda, secondo le procedure aziendali applicabili, le pertinenti informazioni previste dall'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, ed in particolare: 1) oggetto del contratto; 2) procedura di aggiudicazione; 3) modalità di esecuzione del contratto; 4) aggiudicatario; 5) importo di aggiudicazione; 6) tempo di esecuzione previsto; 7) importo delle somme liquidate; 8) penalità applicate.

Tali informazioni saranno altresì trasmesse all'A.N.AC. ex A.V.C.P.

ART. 19) CODICE ETICO E POLITICA INTEGRATA, PER LA QUALITÀ, L'AMBIENTE, LA

SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

....., nella qualità, dichiara di conoscere il Codice Etico adottato dall'Azienda e si impegna nei confronti di quest'ultima ad osservare le prescrizioni ed i valori in esso stabiliti. Eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel suddetto Codice Etico costituiranno causa di risoluzione espressa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile Il, nella qualità, dichiara, inoltre, di aver preso visione e di conoscere la Politica integrata, per la qualità, l'ambiente, la salute e la sicurezza sul lavoro, di ABC.

ART. 20) CLAUSOLA FINALE

Con la sottoscrizione del presente contratto, pena la sua risoluzione, l'Impresa assume l'impegno di comunicare all'Azienda ogni eventuale variazione intervenuta nei propri organi societari a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione alla procedura negoziata di cui in premessa.

Napoli,

ABC – Acqua Bene Comune Napoli

L'Impresa

Espressa approvazione di clausole ex art. 1341 c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente e specificamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20.

L'Impresa